



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 24/CSAT del 17 febbraio 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 14 febbraio 2022,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. A. M. Ziccardi; Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero. Ricorso della società CITTÀ DI TORRE DEL GRECO in riferimento al C.U. n.101 del 03.02.2022. gara F. Club Viribus Unitis 100 / Città Di Torre del Greco del 30.01.2022 – Campionato Juniores Regionale Under 19, girone “G”.

La società Città di Torre del Greco proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Ascione Ciro per 5 giornate di gara nonché avverso l’ammenda di euro 160,00 inflitta alla società reclamante. Tali sanzioni venivano pubblicate sul C.U. n.101 del 3/02/2022. Deduceva la società reclamante la estrema gravosità delle sanzioni inflitte in particolare al calciatore Ascione Ciro che subiva le aggressioni dei calciatori avversari essendo costretto esclusivamente a difendersi mentre la sanzione amministrativa applicata alla Società non trova fondamento atteso che anche nel referto arbitrale si specifica che i genitori dei calciatori della Società reclamante subivano l’aggressione e non si rendevano parte attiva. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il referto nonché il reclamo; esaminati gli atti ufficiali ritiene il reclamo meritevole di parziale accoglimento attesi i fatti per come accaduti e descritti nel referto di gara. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Ascione Ciro a sole tre (3) giornate di gara e riduce l’ammenda inflitta alla società a soli 50,00 euro; nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 14.02.2022

F.F. PRESIDENTE
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. A. M. Ziccardi; Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società CASAL DI PRINCIPE 81033 in riferimento al C.U. n.101 del 03.02.2022.

gara Casal di Principe 81033 / Edm Carditese del 29.01.2022 – Campionato 1^ Categoria, girone "A".

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va rigettato. Invero, con il reclamo ritualmente proposto in data 9/02/2022 la società Asd Casal di Principe 81033 ha impugnato le decisioni assunte dal GST in ordine alla gara del 29/01/2022 tra Casal di Principe e Edm Carditese e riportate sul C.U. n.101 del 3/02/2022. A fondamento del gravame la reclamante ha contestato che la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto di gara, non sarebbe coerente con la realtà. Altresì, ha dedotto la eccessiva afflittività delle sanzioni chiedendo di ridurle sulla scorta del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Questa Csat esaminato il reclamo, la decisione del Gst ed il referto di gara che è fede privilegiata con riguardo alla prova dei fatti ivi descritti; altresì, ritenuto che le sanzioni inflitte sono sproporzionate alla gravità dei fatti, oltre che rispettose delle disposizioni codicistiche, trovando di fatto rispondenza nella fattispecie descritta dalle norme richiamate dal Giudice Sportivo. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, conferma le decisioni assunte dal Gst, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 14.02.2022

F.F. PRESIDENTE

Avv. E. Russo

Pubblicato in NAPOLI il 17 febbraio 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**